



Il Segretario Federale

Prot. 1970/SF/bz

Ai Presidenti e Delegati dei
Comitati Regionali
A tutte le Società
Loro indirizzi

Oggetto: obbligatorietà vaccinazioni per tesseramento atleti

Gentili Presidenti,

Vi riporto di seguito la comunicazione del Medico Federale in merito all'oggetto.

La Federazione Italiana Rugby, nell'ambito della Tutela Sanitaria dei suoi tesserati, richiede il certificato dell'avvenuta vaccinazione antitetanica all'atto del tesseramento.

Il «decreto-legge prevenzione vaccinale» a seguito della conversione in Legge da parte del Parlamento (28 luglio 2017) prevede dieci vaccinazioni obbligatorie e quattro facoltative per i minori di età compresa tra gli zero e i sedici anni.

Pertanto l'ipotesi di un minore che sia tesserato per una società di rugby senza vaccinazione antitetanica sembra essere residuale se non impossibile, visto che la vaccinazione antitetanica è tra le obbligatorie in elenco.

A parere della Commissione Medica Federale le società hanno pieno diritto a pretendere il rispetto del regolamento che prevede l'obbligo di vaccinazione antitetanica per essere tesserati.

Tutto ciò è confermato anche dall'apposita Commissione di esperti costituita dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, che sta elaborando le linee guida della materia in oggetto.

La tendenza è addirittura quella di non rilasciare certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica in assenza di vaccinazioni. (vedi allegato)

Pertanto le stesse società possono legittimamente rifiutare di tesserare il minore che non sia vaccinato, anche in presenza di una liberatoria sottoscritta da entrambi i genitori.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
tel +39 06 45213116/17/18/19
fax +39 06 45213161
segretariofederale@federugby.it
federugby.it



Il Segretario Federale

L'accettazione della liberatoria da parte della società potrebbe sollevare il problema di ricorrere all'autorizzazione del giudice tutelare, visto che si tratta di un provvedimento che riguarda la salute di un minore.

Sebbene il ricorso all'obbligo di legge possa apparire anacronistico ai giorni nostri, va ricordato che la legge ha garantito il diritto alla salute e alla prevenzione sul territorio nazionale e ha fornito la copertura finanziaria delle spese di vaccinazione, permettendo un ottimo controllo delle malattie così prevenibili.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione mi è gradita per inviare i miei più cordiali saluti.

Claudio Perruzza

Roma, 26 ottobre 2017

Certificato sportivo negato: mancano le vaccinazioni



Sanità pubblica | Redazione DottNet | 24/10/2017 19:47

La decisione sulla base di una legge nazionale (la 292 del 1963)

Non si era sottoposto ad alcuna vaccinazione e per questo motivo un giovane giocatore di pallanuoto è stato escluso dall'attività agonistica, che svolgeva in una società di Cividale del Friuli (Udine).

La decisione - riferisce il Messaggero Veneto - è stata presa dal medico di medicina sportiva sulla base di una legge nazionale (la 292 del 1963). **Contro tale decisione, entro 30 giorni la famiglia del giovane può presentare ricorso alla Commissione regionale** costituita alla Direzione Centrale Salute e Protezione sociale di Trieste.

La mancanza di copertura vaccinale è stata scoperta in seguito alla richiesta presentata dal giovane per ottenere il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, esaminata anche dal Centro per **la lotta contro le malattie cardiovascolari** dell'Azienda per i servizi sanitari 4.